

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) **MARINARI** Presidente

(NA) **CARRIERO** Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) **PARROTTA** Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) **RISPOLI FARINA** Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(NA) **BARTOLOMUCCI** Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

**Relatore PARROTTA DOMENICO**

Nella seduta del 23/06/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

## FATTO

Con ricorso del 2 dicembre 2014 – preceduto da reclamo del 24 aprile 2014, riscontrato il 16 giugno 2014 – il cliente, rappresentato da avvocato di fiducia, premetteva di aver stipulato, il 13 novembre 2009, con la BANCA intimata un contratto di finanziamento contro cessione del quinto degli emolumenti per € 20.160,04, rimborsabili in rate da € 301,00 “con applicazione degli interessi dei 13,80 capitalizzati oltre interessi di mora, spese e commissioni”. Eccepita la nullità delle clausole contrattuali “che prevedono il calcolo degli interessi usurari e la capitalizzazione degli stessi, nonché il pagamento di spese e commissioni, in quanto manca di univoca indicazione del tasso d’interessi applicato volta per volta”, chiedeva “di accertare la nullità ab origine del contratto di finanziamento per superamento del tasso soglia ai fini dell’usura, dichiarare non dovuta la commissione di intermediario ... e gli oneri di distribuzione ... Di conseguenza ordinare ... il ricalcolo degli interessi al tasso legale e disponendo la restituzione ... dell’eccedenza risultando dal ricalcolo medesimo, nonché la restituzione delle somme sopra indicate per commissioni e oneri”.

Con le controdeduzioni del 6 febbraio 2015, la BANCA ribadiva che dalle verifiche condotte non era emersa alcuna irregolarità e che, in particolare, il TAEG indicato in contratto pari al 13,00% risultava inferiore al tasso soglia vigente alla data di stipula (13,77%) per le operazioni della corrispondente categoria. Precisava che, conformemente alle istruzioni per la rilevazione del TEGM allora vigenti, erano stati esclusi dal calcolo del TEG gli oneri assicurativi in quanto certificati da apposita polizza. Con riferimento alle “spese complessive” applicate all’operazione, rilevava che le stesse “risultavano in linea con quelle applicate dal mercato per le cessioni del quinto”. Infine, per quanto attiene le spese di commissione intermediario e gli oneri di distribuzione, evidenziava che gli importi riportati dal ricorrente non coincidevano neanche con quelli indicati in contratto. Respingeva la domanda di restituzione risultando il contratto ancora in essere. Chiedeva, conclusivamente, di respingere il ricorso in quanto infondato.

## DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa all’accertamento della usurarietà del TAEG convenzionalmente stabilito, con il conseguente riconoscimento del proprio diritto alla restituzione integrale degli interessi corrispettivi convenuti, nonché delle commissioni ed oneri sopra specificati.

In particolare il ricorrente ritiene che il tasso del 13,80% fosse superiore al tasso soglia usurario; di contro l'intermediario resistente sottolinea la correttezza del proprio operato e la conformità del contratto alle disposizioni normative.

Dall'esame della documentazione contrattuale offerta in comunicazione dalle parti emerge che:

- detto finanziamento risultava regolato al TAN dell'8,50%,
- lo stesso prevedeva un TAEG del 13,00%, calcolato al netto degli oneri assicurativi,
- tale ultimo indicatore pure includendo gli oneri assicurativi si sarebbe attestato al 13,44%, rimanendo comunque inferiore al tasso soglia applicabile alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio di importo superiore a € 5.000" pari al 13,77% per il trimestre di rilevazione corrispondente alla data di stipula.

In ordine a tale ultimo profilo, deve ribadirsi che le "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia e vigenti al momento della stipula del contratto, prevedevano espressamente che, "nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate, indicate nella Cat. 8, le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza".

Come risulta *per tabulas*, i costi sostenuti per la copertura assicurativa – offerta in comunicazione dalla banca convenuta – sono relativi proprio a tale fattispecie, con la conseguenza che essi debbano essere esclusi dal calcolo per la rilevazione della eventuale usurarietà del finanziamento (*ex plurimis*, Collegio ABF Napoli, decisione n. 4489/15).

Ciò rilevato, ed una volta considerato il costo del prestito al netto del premio assicurativo, non risulta alcuno sfioramento della soglia antiusura rilevata dall'Autorità di vigilanza con riguardo alla categoria di finanziamenti cui appartiene quello sottoscritto dal cliente.

Il ricorso va, pertanto, respinto.

**P.Q.M.**

Il Collegio non accoglie il ricorso.

**IL PRESIDENTE  
Marcello Marinari**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*